

Il presente quadro è destinato a tutti i contribuenti IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione e deve essere compilato esclusivamente nel modulo n. 01. Nelle ipotesi di contabilità separate ovvero di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive, il quadro deve essere compilato una sola volta riepilogando i dati relativi alle varie contabilità ovvero ai diversi soggetti che hanno partecipato alla trasformazione.

Rigo VT1 Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA

Campo 1 indicare l'ammontare complessivo delle operazioni imponibili derivante dalla somma degli importi evidenziati nel campo 1 del rigo VE23 di tutti i moduli di cui si compone la dichiarazione.

Campo 2 indicare l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili derivante dalla somma degli importi evidenziati nel rigo VE25 di tutti i moduli di cui si compone la dichiarazione.

Campi 3 e 5 ripartire l'importo indicato nel campo 1 rispettivamente tra le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e quelle effettuate nei confronti di soggetti titolari di partita IVA. A tal fine può farsi riferimento alle modalità di certificazione dei corrispettivi previste dagli artt. 21, 21-bis e 22 o, comunque, ad ulteriori criteri che consentono di qualificare l'operazione ai predetti fini. Le operazioni imponibili effettuate da esercenti arti e professioni si intendono riferite a consumatori finali salvo diversa qualificazione del destinatario desumibile dalla certificazione di cui all'art. 21 e 21-bis.

Campi 4 e 6 indicare l'imposta relativa alle operazioni evidenziate nei campi 3 e 5.

Righi da VT2 a VT22 Ripartizione su base regionale delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali

I righi sono riservati ai contribuenti che, avendo effettuato operazioni nei confronti di consumatori finali, hanno compilato i campi 3 e 4 del rigo VT1 per la ripartizione di tali importi in corrispondenza delle regioni e province autonome ove sono situati il luogo o i luoghi di esercizio dell'attività.

4.2.13 – QUADRO VX – DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il quadro VX contiene i dati relativi all'IVA da versare o all'IVA a credito e deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA in via autonoma e in ogni caso unicamente nel modulo n. 01. I soggetti che presentano la dichiarazione unificata devono indicare i dati richiesti nel quadro VX nella sezione III del quadro RX di UNICO 2016.

Compilazione del quadro VX da parte delle società controllanti e controllate (art. 73)

Le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo compilano il rigo VX1 o il rigo VX2 per indicare il debito o il credito trasferito al gruppo in sede di conguaglio. Per quanto riguarda, invece, le modalità di utilizzo dell'importo indicato nel rigo VL10 e relativo all'eccedenza di credito non trasferibile al gruppo Iva, è prevista:

- la compilazione del rigo VX4 per indicare l'importo oggetto di richiesta di rimborso, ai sensi dell'articolo 30, quarto comma (minore eccedenza detraibile del triennio, confronta le risoluzioni n. 4/DPF del 2008 e 56/E del 2011);
- la compilazione del rigo VX5 per indicare l'importo da utilizzare in compensazione nel modello F24;
- la compilazione del rigo VX6 per indicare l'importo ceduto dai soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dagli articoli 117 e seguenti del TUIR.

Le stesse modalità di utilizzo sono previste con riferimento all'importo evidenziato nel rigo VL40. Nelle ipotesi di incorporazione di un soggetto non partecipante alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo gli importi evidenziati nei righi VL39 e VL40 del modulo relativo alla società incorporata, che restano nella disponibilità della società incorporante, devono essere dalla stessa considerati ai fini della compilazione dei righi VX4, VX5 e VX6.

Si evidenzia che le società uscite dal gruppo per cessazione del controllo nel corso dell'anno, al fine di indicare l'eventuale credito successivamente maturato da chiedere a rimborso o computare in detrazione o in compensazione, devono compilare i righi VX4, VX5 e VX6.

Compilazione del quadro VX in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa nel corso dell'anno 2015

Per le modalità di compilazione del quadro VX si rinvia ai chiarimenti forniti nel paragrafo 2.3.

Rigo VX1 Importo da versare (o da trasferire, da parte delle società controllanti e controllate). Nel rigo deve essere riportato l'importo di cui al rigo VL38. Si evidenzia che in caso di compilazione del rigo VL40, ad esclusione delle ipotesi di compilazione del predetto rigo da parte di soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo per l'intero anno, l'importo da indicare è costituito dalla differenza tra gli importi indicati nei rigi VL38 e VL40. Il presente rigo non deve essere compilato nell'ipotesi in cui il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Nell'ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL (cioè, di una sezione 3 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), ad eccezione dell'ipotesi di incorporazione da parte di una società facente parte di un gruppo Iva di una società esterna al gruppo stesso (vedi paragrafo 3.3, lettera A), nel rigo VX1 deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei rigi VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei rigi VL39 e VL40 risultanti per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL.

Rigo VX2 Importo a credito. Indicare l'ammontare dell'eccedenza annuale d'imposta detraibile di cui al rigo VL39, da ripartire tra i successivi rigi VX4, VX5 e VX6 (o da trasferire al gruppo da parte delle società di cui all'art. 73). Si evidenzia che in caso di compilazione del rigo VL40, ad esclusione delle ipotesi di compilazione del predetto rigo da parte di soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo per l'intero anno, deve essere riportata la somma degli importi di cui ai rigi VL39 e VL40.

Nell'ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL (cioè, di una sezione 3 per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione), ad eccezione dell'ipotesi di incorporazione da parte di una società facente parte di un gruppo Iva di una società esterna al gruppo stesso (vedi paragrafo 3.3, lettera A), nel rigo VX2 deve essere indicato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito indicati nei rigi VL39 e la somma degli importi a debito indicati nei rigi VL38. In caso di compilazione del rigo VL40 confronta istruzioni sopra fornite.

Si evidenzia che le società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti, che hanno indicato il codice 4 nel rigo VA15, non possono ripartire nei rigi successivi l'importo evidenziato nel presente rigo. Nei confronti di tali soggetti, infatti, trova applicazione la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 4, dell'articolo 30, della legge n. 724 del 1994, che prevede la perdita definitiva del credito Iva annuale.

Rigo VX3 Eccedenza di versamento. Indicare l'importo versato in eccesso rispetto a quello da versare risultante dal rigo VX1. Il rigo deve essere altresì compilato nell'ipotesi in cui, a fronte di un'imposta a credito emergente in sede di dichiarazione annuale, sia stato effettuato un versamento d'imposta. In quest'ultimo caso indicare l'intero importo erroneamente versato.

Detta eccedenza deve essere indicata nel presente rigo qualora il conguaglio annuale sia stato versato in unica soluzione ovvero nel caso in cui lo stesso sia stato versato ratealmente ma tale eccedenza non sia stata in tutto o in parte recuperata con le rate successive.

Il rigo deve essere utilizzato anche quando a seguito di presentazione di dichiarazione correttiva nei termini o integrativa di cui all'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 risulti effettuato un versamento superiore al dovuto.

Inoltre, nel rigo va indicato l'eventuale ammontare di credito, relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, utilizzato in compensazione in misura superiore a quella che emerge dalla presente dichiarazione o in misura superiore al limite annuale di 700.000 euro previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, e spontaneamente riversato, secondo la procedura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002 (risposta a quesito 6.1) e nella risoluzione 452/E del 27 novembre 2008. Si precisa che l'importo del credito riversato deve essere indicato al netto della sanzione e degli interessi eventualmente versati a titolo di ravvedimento.

L'indicazione nel rigo dell'importo versato in eccesso costituisce un credito che i contribuenti interessati potranno:

- computare in detrazione nell'anno successivo al 2015 ovvero utilizzare ai fini della compensazione;
- chiedere a rimborso, qualora sussistano le condizioni e i requisiti elencati nell'art. 30.

Con riferimento a tale ultima ipotesi di richiesta a rimborso delle eccedenze di versamento, si chiarisce che l'importo di tali eccedenze dovrà essere compreso nel rigo VX4, campo 1.

Si evidenzia che in caso di presenza sia di un credito IVA nel rigo VX2 sia di un'eccedenza di versamento nel rigo VX3 la somma degli importi indicati nei predetti rigi deve essere ripartita tra i rigi VX4, VX5 e VX6.

ATTENZIONE: a seguito della soppressione del quadro VR, il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere richiesto mediante la compilazione del rigo VX4 ovvero del corrispondente rigo della sezione III del quadro RX di UNICO per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata.

Rigo VX4 Importo di cui si chiede il rimborso. Il rigo è riservato ai contribuenti IVA che intendono chiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2015. Si precisa che il rimborso, nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 3 o dall'articolo 34, comma 9, compete solo se l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale è superiore a euro 2.582,28 ma può essere richiesto anche per un importo inferiore.

In caso di cessazione di attività, il rimborso compete senza limiti di importo.

Oltre alle predette ipotesi, il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta risulti un'eccedenza d'imposta detraibile e dalle dichiarazioni relative ai 2 anni immediatamente precedenti risultino eccedenze d'imposta detraibili riportate in detrazione nell'anno successivo. In tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, anche se inferiori al suindicato limite di euro 2.582,28. Il **campo 1** deve essere compilato indicando l'importo di cui si chiede il rimborso.

Il **campo 2**, deve essere compilato indicando la quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l'agente della riscossione. Si evidenzia che il campo non deve essere compilato nelle ipotesi di rimborsi richiesti per contribuenti sottoposti a **procedure concorsuali** nonché da **contribuenti che hanno cessato l'attività**, in quanto l'erogazione di tale tipologia di rimborso è di competenza esclusiva degli uffici delle entrate (circolare n. 84 del 12 marzo 1998).

Tale quota, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno 2016 nel modello F24, non può superare il limite previsto dalla normativa vigente pari a euro 700.000 (articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 35 del 2013). Per effetto dell'art. 35, comma 6-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il predetto limite annuo è elevato ad un milione di euro nei confronti dei subappaltatori che nell'anno precedente abbiano registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (vedi campo 5).

Il **campo 3** deve essere compilato indicando il codice corrispondente alla causale del rimborso. Per un maggior approfondimento delle varie ipotesi di rimborso si confrontino, in particolare, le circolari della Direzione Generale Tasse n. 2 del 12 gennaio 1990, n. 13 del 5 marzo 1990 e n. 5 del 31 gennaio 1991 e, relativamente al criterio di calcolo dell'aliquota media, la circolare n. 81/E del 14 marzo 1995.

Codice 1 – Articolo 30, comma 2, cessazione di attività

Il codice 1 va indicato dai contribuenti che nel corso dell'anno 2015 hanno cessato l'attività. Come precisato con circolare n. 84 del 12 marzo 1998, all'erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici delle entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.

Codice 2 – Articolo 30, comma 3, aliquota media

Il codice 2 va indicato dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera a).

Destinatari della norma sono coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto al rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10%. Nel calcolo dell'aliquota media occorre tenere conto della seconda cifra decimale.

Le operazioni attive da considerare ai fini del calcolo sono esclusivamente le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all'art. 74, commi 7 e 8, le operazioni effettuate ai sensi dell'art. 17, commi 6 e 7, nonché le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati.

Le operazioni passive da considerare, invece, sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell'imposta.

Si ricorda inoltre che nel calcolo dell'aliquota media è previsto che:

- devono essere esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili;
- tra gli acquisti vanno comprese anche le spese generali;
- può essere computata, da parte dell'utilizzatore, l'imposta relativa ai canoni di locazione finanziaria di beni ammortizzabili (circolare n. 25 del 19 giugno 2012).

Codice 3 – Articolo 30, comma 3, operazioni non imponibili

Il codice 3 deve essere indicato dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera b), in quanto hanno effettuato nell'anno operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, nonché le operazioni non imponibili indicate negli articoli 41 e 58 del decreto-legge n. 331 del 1993, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2015.

Si ricorda che la percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore.

Trattasi in particolare delle operazioni non imponibili derivanti da:

- esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali previsti negli articoli 8, 8-bis e 9 nonché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);
- cessioni di cui agli artt. 41 e 58 del d.l. n. 331/1993;
- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera f), del d.l. n. 331/1993);
- le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera g), del d.l. n. 331/1993).

Si precisa che tra le suddette operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori della Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'art. 74-ter (vedasi la R.M. n. VI-13-1110/94 del 15 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al d.l. n. 41/1995.

Per quanto concerne la determinazione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate nell'anno d'imposta, si può fare riferimento alla somma dei valori assoluti dei righi VE40 e VE50. In caso di compilazione di più moduli, occorre fare riferimento alla somma dei corrispondenti righi dei moduli.

Codice 4 – Articolo 30, comma 3, acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche

Il codice 4 deve essere indicato dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera c), limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche.

Come precisato con la risoluzione n. 122 del 2011, il rimborso può essere richiesto anche dalle società di leasing che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Riguardo all'imposta assoluta sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, si ricorda che compete il rimborso dell'imposta detraibile sia relativamente agli acquisti registrati nel 2015 sia agli acquisti dei suddetti beni registrati in anni precedenti, nel caso in cui non ne sia già stato chiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24, ma dalle annotazioni contabili l'imposta risulti riportata, in tutto o in parte, in detrazione negli anni successivi (cfr. circolare n. 13/1990).

Si precisa che il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l'acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto (cfr. circolare n. 2/1990 e risoluzione n. 392/2007).

Si evidenzia che come previsto dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, il rimborso compete per gli acquisti di immobili nonché per le spese di manutenzione sugli stessi effettuate dalle società di gestione del risparmio con le modalità e i termini ivi stabiliti.

Codice 5 – Articolo 30, comma 3, operazioni non soggette all'imposta

Il codice 5 deve essere indicato in caso di rimborso richiesto dai contribuenti ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera d), che abbiano effettuato nel 2015 prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies.

Si chiarisce che, al fine di stabilire la sussistenza della prevalenza di dette operazioni rispetto all'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, occorre considerare in aggiunta alle predette operazioni anche le esportazioni ed operazioni assimilate di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 nonché le operazioni di cui agli articoli 41 e 58 del decreto-legge n. 331 del 1993.

Inoltre, si avverte che l'esatto ammontare delle operazioni "fuori campo" deve essere calcolato facendo riferimento al momento della loro effettuazione, determinato applicando i criteri previsti dall'articolo 6.

Codice 6 – Articolo 30, comma 3, condizioni previste dall'articolo 17, comma 3

Il codice 6 va indicato dagli operatori non residenti che si siano identificati direttamente in Italia ai sensi dell'articolo 35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, un rappresentante fiscale nello Stato, il quale è legittimato a richiedere il rimborso dell'IVA.

Si precisa che con il provvedimento 30 dicembre 2005 pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2006, è stato individuato il Centro operativo di Pescara come competente per la gestione dei rapporti con i soggetti identificatisi direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter.

Codice 7 – Articolo 34, comma 9, esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli

Il codice 7 deve essere indicato in caso di rimborso richiesto dai produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, dell'articolo 38-quater e dell'articolo 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi. Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'IVA (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2015 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L'importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza (cfr. C.M. n. 145/E del 10 giugno 1998).

Codice 8 – Articolo 30, comma 4, rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio

Il codice 8 deve essere indicato quando il rimborso compete se dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2013 - 2014 - 2015) risultino eccedenze d'imposta a credito anche se inferiori a euro 2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24). In pratica il raffronto va eseguito fra gli ammontari dell'Iva computati in detrazione con riferimento ai due anni precedenti:

- per l'anno 2013, l'importo è quello risultante dalla differenza tra l'Iva a credito riportata in detrazione o in compensazione indicata al rigo VX5 o al corrispondente rigo della sezione III del quadro RX di UNICO e gli importi indicati al rigo VL9 della dichiarazione IVA/2015 relativa all'anno 2014, per la sola parte riguardante le compensazioni effettuate nel modello F24 con tributi diversi dall'Iva.
- per l'anno 2014, l'importo è quello risultante dalla differenza tra l'Iva a credito riportata in detrazione o in compensazione indicata al rigo VX5 o al corrispondente rigo della sezione III del quadro RX di UNICO e gli importi da indicare al rigo VL9 della dichiarazione IVA/2016 relativa all'anno 2015, per la sola parte riguardante le compensazioni effettuate nel modello F24 con tributi diversi dall'Iva.

Codice 9 – Coesistenza più presupposti

Il codice 9 deve essere indicato nel caso in cui il contribuente in possesso del requisito di cui al codice precedente e riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio possieda anche acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l'imposta afferente i detti acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso.

Codice 10 – Rimborso della minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo IVA

Il codice 10 deve essere utilizzato per chiedere a rimborso, ai sensi dell'articolo 30, quarto comma (minore eccedenza detraibile del triennio), l'importo indicato nel rigo VL10 della dichiarazione IVA/2016. In particolare, possono presentare istanza di rimborso i soggetti che hanno aderito ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo nell'anno 2014 e che non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 2013 nonché i soggetti che nell'anno 2013 partecipavano ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo in qualità di controllanti e che nel 2014, avendo aderito ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo in qualità di controllate, non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dal prospetto riepilogativo IVA 26PR relativo all'anno 2013 (confronta risoluzione n. 4/DPF del 2008 e risoluzione n. 56/E del 2011).

A tal fine, occorre tenere presente:

- per l'anno 2013, l'importo risultante dalla differenza tra l'IVA a credito riportata in detrazione o in compensazione indicata al rigo VX5 della dichiarazione IVA/2014 o al corrispondente rigo della sezione III del quadro RX di UNICO/2014 e l'importo indicato al rigo VL9 della dichiarazione IVA/2015 relativa all'anno 2014. Per le ex controllanti di un gruppo IVA l'importo risultante dalla differenza tra l'Iva a credito indicata nel rigo VY5 del prospetto IVA 26PR/2014 e l'importo indicato al rigo VL9 della dichiarazione IVA/2015 relativa all'anno 2014;
- per l'anno 2014, l'importo risultante dalla differenza tra l'IVA a credito riportata in detrazione o in compensazione indicata al rigo VX5 della dichiarazione IVA/2015 relativa all'anno 2014 e l'importo da indicare al rigo VL9 della dichiarazione IVA/2016 relativa all'anno 2015;
- per l'anno 2015, gli importi indicati ai righe VL10 e VL40 della dichiarazione IVA/2016 relativa all'anno 2015. Nelle ipotesi di incorporazione di un soggetto non partecipante alla

procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo, la società incorporante deve considerare anche gli importi evidenziati nei righe VL39 e VL40 del modulo relativo alla società incorporata. Si evidenzia che i soggetti che hanno aderito all'Iva di gruppo in anni precedenti al 2014 devono tenere presente:

- per l'anno 2013 l'importo risultante dalla differenza tra l'IVA a credito riportata in detrazione o in compensazione indicata al rigo VX5 della dichiarazione IVA/2014 relativa all'anno 2013 e l'importo indicato al rigo VL9 della dichiarazione IVA/2015 relativa all'anno 2014;
- per l'anno 2014 l'importo risultante dalla differenza tra l'IVA a credito riportata in detrazione o in compensazione indicata al rigo VX5 della dichiarazione IVA/2015 relativa all'anno 2014 e l'importo da indicare al rigo VL9 della dichiarazione IVA/2016 relativa all'anno 2015;
- per l'anno 2015 gli importi indicati ai righe VL10 e VL40 della dichiarazione IVA/2016 relativa all'anno 2015. Nelle ipotesi di incorporazione di un soggetto non partecipante alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo, la società incorporante deve considerare anche gli importi evidenziati nei righe VL39 e VL40 del modulo relativo alla società incorporata.

Codice 11 – Articolo 1, comma 63, legge n. 190 del 2014, regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni

Il codice 11 deve essere indicato dai soggetti che a partire dall'anno d'imposta 2016 si avvalgono del regime forfetario disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e chiedono il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.

Il **campo 4** è riservato ai contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso e cioè i contribuenti che rientrano tra le categorie individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati ai sensi del penultimo comma dell'articolo 38-bis, per le quali è prevista l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria. La casella deve essere compilata indicando il codice:

- 1 riservato ai soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell'ambito di applicazione della lettera a), del sesto comma, dell'articolo 17;
- 2 riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1, e cioè i soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
- 3 riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0, e cioè i soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi;
- 4 riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0, e cioè i soggetti che producono alluminio e semilavorati;
- 5 riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECO 2007 30.30.09, e cioè i soggetti che fabbricano aeromobili, veicoli spaziali e i relativi dispositivi;
- 6 riservato ai soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 17-ter. L'erogazione prioritaria del rimborso è riconosciuta per un importo non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata alle predette operazioni. Tale importo deve essere indicato nel **campo 5**;
- 7 riservato ai soggetti che svolgono l'attività individuata dal codice ATECO 2007 59.14.00, e cioè i soggetti che esercitano l'attività di proiezione cinematografica.

Il **campo 6** è riservato ai subappaltatori che nell'anno precedente abbiano registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto nei confronti dei quali, per effetto dell'articolo 35, comma 6-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il limite annuo per la compensazione è elevato ad un milione di euro. La casella deve essere barrata per segnalare tale situazione.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei rimborsi si evidenzia che l'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ha sostituito l'articolo 38-bis che, nella nuova formulazione, prevede:

- l'innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
- la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- l'obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
 - a) da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese startup innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

- b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
- 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
 - 2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
 - 3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
- c) da soggetti che presentano la dichiarazione priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Per chiarimenti e approfondimenti sulle modalità di esecuzione dei rimborsi alla luce delle modifiche apportate all'articolo 38-bis dal decreto legislativo n. 175 del 2014, vedi circolare n. 32 del 30 dicembre 2014.

Il **campo 7** è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia. La casella deve essere compilata indicando il codice:

- 1 se la dichiarazione è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell'organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall'articolo 38-bis, comma 3, lettere a), b) e c);
- 2 se il rimborso è richiesto dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori;
- 3 se il rimborso è richiesto dalle società di gestione del risparmio indicate nell'articolo 8, del decreto-legge n. 351 del 2001.

Si evidenzia che il campo non deve essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo. La presenza nella dichiarazione del visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell'organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è segnalata dalla controllante nel prospetto IVA 26/PR mediante la compilazione del quadro VS, campo 8.

Attestazione delle società e degli enti operativi

L'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede che le società e gli enti considerati di comodo non hanno diritto a richiedere il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA. Pertanto, gli enti e le società che intendono chiedere il rimborso sono tenuti a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, per attestare l'assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti di comodo (circolare n. 146 del 10 giugno 1998).

Come chiarito dalla circolare n. 32 del 30 dicembre 2014, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa mediante la sottoscrizione del presente riquadro. Si evidenzia che la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento d'identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle entrate.

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

L'articolo 38-bis, comma 3, prevede la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali. In particolare, è necessario attestare che:

- a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Come chiarito dalla circolare n. 32 del 30 dicembre 2014, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa mediante la sottoscrizione del presente riquadro. Si evidenzia che la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento d'identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle entrate.

Rigo VX5 indicare l'importo che si intende riportare in detrazione nell'anno successivo o che si intende compensare nel modello F24. Ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dall'articolo 8, commi 18 e 19, del decreto-legge n. 16 del 2012, l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 7 dello stesso articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, subordina l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile. Il limite è elevato a 50.000 euro per le start up innovative dall'articolo 4, comma 11-novies, del decreto-legge n. 3 del 2015. Per chiarimenti ed approfondimenti sulle disposizioni introdotte dall'articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, vedi provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, per le società e gli enti di comodo il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Si evidenzia, inoltre, che, come precisato con la circolare n. 25 del 4 maggio 2007, l'ultimo periodo del citato comma 4, dell'articolo 30, della legge n. 724 del 1994, prevede la perdita definitiva del credito Iva annuale per i soggetti che riscontrano la presenza congiunta delle seguenti condizioni:

- società di comodo, oltre che nel presente esercizio, anche nel 2013 e nel 2014;
- società che nel triennio 2013-2015 non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini dell'Iva non inferiori all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.

Rigo VX6 riservato ai soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dall'art. 117 e seguenti del TUIR. Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito risultante dalla dichiarazione annuale, ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla consolidante, per effetto della tassazione di gruppo. Nel rigo deve essere indicato nel **campo 1** il codice fiscale della consolidante e nel **campo 2** l'importo del credito ceduto, come previsto dall'art. 7, comma 1, lett. b), del decreto 9 giugno 2004 (vedi circolari n. 53 del 20 dicembre 2004 e n. 35 del 18 luglio 2005). Come chiarito dalla circolare n. 28 del 2014, per utilizzare in compensazione i crediti superiori a 15.000 euro e generati in capo ad altri soggetti è richiesta l'apposizione del visto di conformità o in alternativa la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sia nella dichiarazione del soggetto cedente il credito che nella dichiarazione del soggetto che utilizza il credito ricevuto.

4.2.14 – QUADRO VO – COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI E REVOCHE

Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revocche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l'anno d'imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.

Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello UNICO 2016 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revocche si rende necessario esclusivamente nell'ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.

Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l'opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell'imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio (vedi Appendice alla voce "Opzioni e revocche").

Il quadro VO comprende **cinque** sezioni:

- Sezione 1: opzioni, rinunce e revocche agli effetti dell'IVA;
- Sezione 2: opzioni e revocche agli effetti delle imposte sui redditi;
- Sezione 3: opzioni e revocche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi;
- Sezione 4: opzione e revoca agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti;
- Sezione 5: opzione e revoca agli effetti dell'IRAP.